



UNIVERSITY OF OSTRAVA  
FACULTY OF MEDICINE

## UNIVERSITÀ DI OSTRAVA FACOLTÀ DI MEDICINA

### CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA DELL'OU

Approvato dall'AS LF OU: 25. 9.2017

Approvato dall'AS OU: 16. 10. 2017

Validità: 16. 10. 2017

Faculty of Medicine, University of Ostrava / Syllabova 19 703 00 Ostrava / Czech Republic  
lf.osu.eu

In vigore dal: 1. 11.2017

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della legge n. 111/1998 Racc., il Senato accademico dell'Università di Ostrava ha approvato in data 16.10.2017, sotto il num. prot. OU-74911/11-2017, il Codice di comportamento della Facoltà di Medicina dell'Università di Ostrava.

## Articolo 1

### Disposizioni preliminari

1. Il Codice di comportamento per gli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di Ostrava (in appresso solo la "LF OU") disciplina le questioni relative alle infrazioni disciplinari, ai procedimenti disciplinari e alle procedure sanzionatorie a carico degli studenti iscritti alla LF OU in tutti i programmi di studi di laurea di primo livello, laurea di secondo livello e dottorato.
2. In sede di decisione sulle infrazioni disciplinari si applicano la legge n. 111/1998 Racc., sulle università e sulle modifiche e sulle integrazioni di altre leggi (legge sulle università), come modificata (in appresso solo la "legge"), la legge n. 500/2004 Racc., codice di procedura amministrativa, come modificato (in appresso solo il "codice di procedura amministrativa") nonché il Codice di comportamento per gli studenti dell'Università di Ostrava che è un regolamento interno dell'OU (in appresso solo il "Codice di comportamento dell'OU").

## Articolo 2

### Infrazione disciplinare

1. L'infrazione disciplinare è la violazione colposa degli obblighi prescritti dalle norme di legge oppure dai regolamenti interni della LF OU e dell'OU, e in particolare modo:
  - a) comportamenti pregiudizievoli per il buon nome dell'OU. Ai fini di valutare le segnalazioni relative a suddetti obblighi è possibile richiedere il parere del comitato etico della LF OU;
  - b) comportamenti che provocano sdegno oppure che sono di offesa per un altro membro della comunità accademica oppure per un dipendente dell'OU;
  - c) danni intenzionali alle strutture dell'OU;
  - d) condotta fraudolenta in relazione allo studio oppure ad attività scientifica e di ricerca, di sviluppo e di innovazione, artistica o in altro modo creativa, ad eccezione del comportamento fraudolento, in conseguenza di cui lo studente è stato ammesso agli studi;
  - e) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, lettere a), c) e d)

della legge.

### Articolo 3

#### Commissione di disciplina della LF OU

1. La commissione di disciplina della LF OU (in appreso solo la “commissione disciplinare”) è disciplinata dall’articolo 9 dello Statuto della LF OU.
2. La commissione di disciplina è un organo accademico autonomo della LF OU.
3. La commissione di disciplina tratta le infrazioni disciplinari degli studenti iscritti alla LF OU e presenta al preside della facoltà una proposta di decisione.

4. Il preside della facoltà nomina e revoca i membri della commissione di disciplina e i membri supplenti scegliendoli tra i membri della comunità accademica della LF OU ottenuto il previo benestare del Senato accademico della LF OU.
5. La commissione di disciplina si compone di sei membri. La metà dei membri della commissione di disciplina sono studenti.
6. I membri supplenti sono un lavoratore accademico e uno studente. In sede di istituzione della commissione di disciplina il preside della facoltà tiene conto del principio della continuità del suo operato.
7. La durata del mandato dei membri della commissione di disciplina è di due anni.
8. Qualora la carica di membro della commissione di disciplina abbia termine durante il mandato, il preside della facoltà nomina un nuovo membro soltanto per la durata rimanente del mandato.
9. Entro 30 giorni dalla nomina dei membri della commissione di disciplina il preside della facoltà convoca la prima seduta della commissione di disciplina nell'ambito della quale viene eletto il suo presidente tra i suoi membri. I membri della commissione di disciplina eleggono e revocano il presidente.

#### **Articolo 4**

#### **Riunioni della Commissione di disciplina**

1. Il presidente della commissione di disciplina convoca le riunioni della commissione di disciplina. Laddove uno dei membri della commissione di disciplina sia impedito a partecipare alle riunioni per motivi seri, al fine di garantire la parità della composizione della commissione di disciplina il presidente invita il rispettivo membro supplente. Il membro supplente esercita nella seduta, alla quale è stato invitato, i diritti e i doveri del membro della commissione di disciplina.
2. Il presidente dirige lo svolgimento delle riunioni della commissione di disciplina.
3. Mediante votazione non pubblica la commissione di disciplina delibera su:
  - a) la colpa e la sua entità;
  - b) l'imposizione delle sanzioni.
4. La riunione della commissione di disciplina non è pubblica, si svolge oralmente e del suo svolgimento viene redatto un protocollo scritto.
5. Tale protocollo deve contenere la proposta della commissione di disciplina per la decisione del preside della facoltà.



UNIVERSITY OF OSTRAVA  
FACULTY OF MEDICINE

6. La commissione di disciplina ha il numero legale per deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. La proposta di decisione del preside della facoltà è approvata se viene votata dalla maggioranza dei membri presenti.

### **Articolo 5**

#### **Avvio del procedimento disciplinare**

1. La proposta di avvio del procedimento disciplinare unitamente alle prove proposte viene sottoposta all'attenzione del preside della LF OU.



2. Il preside della facoltà presenta alla commissione di disciplina la proposta di discussione dell'infrazione disciplinare qualora ravvisi una violazione dell'obbligo prescritto nell'articolo 2 commessa dallo studente con il suo comportamento.
3. La proposta del preside della facoltà deve essere presentata in forma scritta, deve contenere la descrizione della fattispecie, le prove proposte su cui poggia e la motivazione perché nella fattispecie si ravvisa un'infrazione disciplinare.
4. Il procedimento disciplinare viene avviato nel giorno in cui allo studente è stata recapitata la notifica di avvio del procedimento disciplinare unitamente alla copia conforme della proposta del preside della facoltà di cui al paragrafo 2. Il preside della facoltà comunica tempestivamente al presidente della commissione di disciplina la data di avvio del procedimento disciplinare.
5. Soltanto lo studente è parte del procedimento disciplinare. Nel caso in cui lo studente sia iscritto a più di una facoltà dell'OU, il procedimento disciplinare si terrà presso quella facoltà dove ha avuto luogo la violazione degli obblighi da parte dello studente. Qualora ciò non possa essere stabilito, allora il procedimento disciplinare si tiene presso quella facoltà il cui preside della facoltà viene incaricato per iscritto dal rettore di presentare la proposta alla commissione di disciplina della facoltà.
6. Lo studente può farsi rappresentare da un delegato oppure da un tutore legale. La persona delegata, che presenterà alla commissione di disciplina la delega scritta dello studente oppure che lo studente delegherà dinanzi alla commissione di disciplina, ha i diritti elencati nell'articolo 6, paragrafo 3. Il tutore legale, che presenterà alla commissione di disciplina la rispettiva decisione definitiva del tribunale, ha i diritti elencati nell'articolo 6, paragrafo 3.

## Articolo 6

### Discussione dell'infrazione da parte della commissione disciplinare

1. Immediatamente dopo l'avvio del procedimento disciplinare il presidente convoca la seduta della commissione di disciplina.
2. Lo studente a carico del quale è avviato il procedimento disciplinare deve essere invitato alla riunione della commissione di disciplina. L'invito deve essere consegnato di persona, di regola almeno cinque giorni prima del termine in cui si terrà la riunione della commissione di disciplina.
3. Lo studente deve essere presente alla riunione della commissione di disciplina nella quale viene discussa la proposta di infrazione disciplinare. In apertura della riunione lo studente deve essere messo al corrente della proposta di discussione dell'infrazione disciplinare in corso a suo carico. Lo studente ha il diritto di esprimersi in merito alla questione discussa, di proporre dei testimoni e di presentare delle



proprie a sua favore, di visionare i documenti scritti e il protocollo della riunione, fatta eccezione per la votazione, e di farne degli estratti.

4. Il procedimento disciplinare può svolgersi in assenza dello studente soltanto qualora lo studente, o una persona da lui delegata oppure il suo tutore, senza regolare giustificazione scritta o orale iscritta nel protocollo al più tardi entro l'inizio della riunione, non si sia presentato nonostante fosse stato regolarmente invitato. La commissione di disciplina decide sulla ricevibilità della giustificazione.
5. L'erogazione della borsa di studio per merito allo studente, a carico del quale è stato avviato un procedimento disciplinare, viene interrotta a partire dalla data di avvio del procedimento disciplinare ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del Regolamento per il conferimento di borse di studio dell'Università di Ostrava, fino al termine del procedimento disciplinare. Qualora la colpa dello studente non sia dimostrata, l'erogazione viene ripristinata con effetto retroattivo dalla data dell'interruzione.
6. L'infrazione disciplinare non può essere discussa se è trascorso un termine di un anno dal momento in cui è stata commessa oppure dalla sentenza definitiva di condanna in un procedimento penale. Nel termine di un anno non è compreso il periodo in cui la persona non è studente.
7. In sede di imposizione delle sanzioni si tiene conto della natura del comportamento con cui è stata commessa l'infrazione disciplinare, delle circostanze in cui ha avuto luogo, delle conseguenze causate, dell'entità della colpa nonché della condotta pregressa dello studente che ha commesso l'infrazione disciplinare, e dello sforzo profuso per porre rimedio alle conseguenze.
8. Nel caso in cui si dimostri che non si tratta di un'infrazione disciplinare, se non si riesca a dimostrare che l'infrazione disciplinare è stata commessa dallo studente oppure se la persona ha cessato di essere studente, il preside della facoltà pone termine al procedimento, di regola su proposta della commissione di disciplina.
9. Per l'infrazione disciplinare è possibile imporre una delle seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione;
  - b) esclusione condizionale dagli studi con termine e condizioni per la certificazione;
  - c) esclusione dagli studi.
10. Per un'infrazione disciplinare può essere imposta solo una sanzione.
11. Dall'imposizione della sanzione è possibile derogare nel caso in cui la discussione stessa dell'infrazione disciplinare porti ad un'azione di rettifica.



12. L'esclusione dagli studi è possibile soltanto qualora l'infrazione disciplinare sia stata commessa deliberatamente.
13. In caso di esclusione condizionale dagli studi occorre fissare un termine e le condizioni per la verifica che dipende dalla gravità delle infrazioni. Il limite di tempo per la verifica non deve superare i due anni. Qualora nel caso dell'esclusione condizionale dagli studi lo studente soddisfi le condizioni della verifica, il preside della facoltà decide sull'assolvimento di suddette condizioni; in caso contrario decide, e questo anche prima del decorrere del termine per la verifica, che la sanzione dell'esclusione dagli studi verrà attuata. Qualora entro due mesi dal termine per la verifica il preside della facoltà non decida come descritto nel capoverso precedente, vale che lo studente ha superato la verifica. Se durante il termine per la verifica dell'infrazione disciplinare lo studente commette l'infrazione, per la quale gli era stata imposta una sanzione in base alla decisione della commissione disciplinare, il preside della facoltà espelle questo studente dagli studi.
14. Anche in caso di mancata imposizione della sanzione lo studente è comunque tenuto a risarcire alla LF OU i danni che le ha cagionato con il suo comportamento o con la sua condotta.
15. La commissione disciplinare della LF OU opera senza indugio in modo da poter deliberare sulla proposta di decisione del preside della facoltà di regola entro 30 giorni dalla sua prima seduta in merito all'infrazione disciplinare discussa.

## Articolo 7

### Decisione nel procedimento disciplinare di primo grado

1. Il preside della facoltà emette la decisione nel procedimento disciplinare di primo grado tenendo conto della proposta della commissione di disciplina.
2. Il preside della facoltà non può imporre una sanzione più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina. Il preside della facoltà può:
  - a) imporre la sanzione proposta dalla commissione di disciplina;
  - b) imporre una sanzione più lieve;
  - c) esimere dall'imposizione di una sanzione.
3. Prima che sia emessa una decisione in merito allo studente deve essere data la possibilità di pronunciarsi sui documenti su cui è basata la decisione.
4. La decisione viene redatta in forma scritta. La decisione contiene il disposto, la motivazione e le informazioni. Nel disposto è identificata la parte del procedimento – lo studente tramite il suo nome, cognome, data di nascita, residenza, programma di



studi, oggetto del procedimento e soluzione della questione oggetto del procedimento:

- a) l'accertamento dell'infrazione disciplinare e la commistione della sanzione;
  - b) l'accertamento dell'infrazione disciplinare e l'esenzione dalla sanzione;
  - c) disposto sull'interruzione del procedimento disciplinare.
5. Con un altro disposto il preside della facoltà impone allo studente riconosciuto colpevole l'obbligo di rimborsare le spese del procedimento disciplinare.
  6. Nelle informazioni è indicato se è possibile presentare ricorso contro la decisione, entro quale termine, da quale giorno suddetto termine inizia a decorrere, l'organo amministrativo che decide sul ricorso e dinanzi a quale organo amministrativo deve essere presentato il ricorso.
  7. La decisione sull'infrazione disciplinare viene messa agli atti nel fascicolo dello studente.
  8. Questa decisione può essere oggetto di ricorso.

### **Articolo 8 Ricorso**

1. Lo studente ha il diritto di ricorrere contro la decisione del preside della facoltà se non ha rinunciato a questo diritto per iscritto o oralmente nel protocollo.
2. Se lo studente ha ritirato il proprio ricorso, non può presentarlo una seconda volta. Se lo studente ha ritirato il suo ricorso, il procedimento di ricorso è interrotto nel giorno in cui il ricorso è stato ritirato; nel giorno successivo all'interruzione del procedimento entra in vigore la decisione impugnata.
3. Il ricorso è presentato al preside della facoltà che ha emesso la decisione impugnata. L'organo amministrativo competente per l'impugnazione è il rettore.
4. Il ricorso ricevibile presentato entro i termini ha effetto sospensivo. In conseguenza dell'effetto sospensivo del ricorso la decisione del preside della facoltà non entra in vigore, non diventa esecutiva e non ha altri effetti giuridici.
5. Con il ricorso è possibile impugnare la parte del disposto della decisione, il disposto stesso oppure le sue disposizioni accessorie. L'impugnazione della sola motivazione è irricevibile. Nel ricorso lo studente indica il proprio nome, il cognome, la data di nascita, il programma di studi e l'indirizzo di residenza. Il ricorso deve palesare quale sia la decisione impugnata, in che misura essa è impugnata e dove si ravvisa il conflitto con le disposizioni di legge oppure con le regole interne dell'OU oppure della LF OU oppure l'inesattezza della decisione o del procedimento che lo ha preceduto.



6. Le nuove circostanze e le proposte di acquisizione di nuove prove, riportate nel ricorso oppure durante il procedimento di ricorso, vengono prese in considerazione soltanto nel caso in cui si tratti di circostanze o prove che lo studente non poteva invocare prima. Qualora lo studente obietti che non gli è stato reso possibile di compiere un determinato atto nel procedimento di primo grado, tale atto deve essere compiuto insieme al ricorso.
7. Il termine di ricorso è di 30 giorni dal giorno in cui la decisione è stata notificata.
8. Lo studente può chiedere la rimozione del termine di preclusione il ricorso qualora dimostri che motivi gravi, indipendenti dalla sua volontà, gli erano di impedimento. La richiesta di rimozione del termine di preclusione può essere presentata entro 15 giorni dal momento in cui è decaduto l'ostacolo che impediva allo studente di presentare ricorso.
9. In base alle circostanze del caso il preside della facoltà integra il procedimento.
10. Laddove il preside della facoltà abbia ad accertare che sussiste uno dei motivi di interruzione del procedimento di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettere a), e), f) oppure g) del codice di procedura amministrativa, oppure di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del codice di procedura amministrativa, interrompe il procedimento fatto salvo il caso in cui la decisione del ricorso potrebbe incidere sul risarcimento del danno.
11. Alla luce delle nuove circostanze, il preside della facoltà può annullare oppure modificare la decisione a patto di soddisfare pienamente in questo modo il ricorso.
12. Qualora il preside della facoltà non ravvisi alcun motivo di annullare o modificare la decisione ai sensi del paragrafo 11, consegna il fascicolo accompagnato dal suo parere all'organo amministrativo competente per l'impugnazione entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. In caso di un ricorso irricevibile oppure di decadenza dei termini il preside della facoltà consegna entro 10 giorni il fascicolo all'organo amministrativo competente per l'impugnazione; nel parere si limita ad indicare i motivi determinanti per la valutazione della decadenza dei termini oppure dell'irricevibilità del ricorso.

## Articolo 9

### Decisione nel procedimento disciplinare di secondo grado

1. L'organo amministrativo competente per l'impugnazione è il rettore.
2. L'organo amministrativo competente per l'impugnazione riesamina la conformità della decisione impugnata, e del procedimento che ha preceduto l'emissione di suddetta decisione, con le disposizioni di legge e i regolamenti interni dell'OU e della LF OU.



La correttezza della decisione impugnata viene riesaminata soltanto nella misura delle obiezioni sollevate nel ricorso, altrimenti soltanto nel caso in cui ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico. Dei vizi del procedimento dei quali non sia possibile ragionevolmente ritenere che abbiano potuto incidere sulla conformità della decisione impugnata con le disposizioni di legge oppure i regolamenti interni dell'OU o della LF OU, o eventualmente sulla sua correttezza, non si tiene conto.

3. Nel caso in cui l'organo amministrativo competente per l'impugnazione debba giungere alla conclusione che la decisione impugnata è difforme dalle disposizioni di legge oppure dai regolamenti interni dell'OU oppure della LF OU, oppure che non è corretta:
  - a) annulla la decisione impugnata in toto o in parte e interrompe il procedimento;
  - b) annulla la decisione impugnata in toto o in parte e rimanda la cosa per un nuovo riesame al preside della facoltà che ha emesso la decisione; nella motivazione di tale decisione l'organo amministrativo competente per l'impugnazione esprime un parere giuridico che vincola il preside della facoltà nel suo nuovo riesame della cosa; la nuova decisione può essere impugnata;
  - c) modifica la decisione impugnata in toto o in parte; tale modifica non può essere realizzata qualora essa comporti il rischio di un danno dovuto alla decadenza della possibilità di ricorrere; lo studente ha il diritto di esprimersi in merito ai documenti della decisione soltanto laddove si tratti di documenti di nuova acquisizione da parte dell'organo amministrativo competente per l'impugnazione; se necessario per la rettifica dei vizi della motivazione, l'organo amministrativo competente per l'impugnazione modifica la decisione nella sola parte della motivazione.
4. L'organo amministrativo competente per l'impugnazione non può modificare la decisione impugnata a scapito dello studente fatti salvi i casi in cui la decisione impugnata sia difforme dalle disposizioni di legge oppure dai regolamenti della LF OU, dell'OU oppure sia contraria a un altro interesse pubblico.
5. Nel caso in cui l'organo amministrativo competente per l'impugnazione accerti la sussistenza di una circostanza che giustifica l'interruzione del procedimento annulla senza indugio la decisione impugnata e interrompe il procedimento.
6. Qualora l'organo amministrativo competente per l'impugnazione non ravvisi alcun motivo per procedere ai sensi dei paragrafi da 3 a 5, respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata. Qualora l'organo amministrativo competente per l'impugnazione modifichi oppure annulli solo in parte la decisione impugnata, il resto è confermato.



7. L'organo amministrativo competente per l'impugnazione emette la decisione nel procedimento competente per l'impugnazione senza indugio, e se non è impossibile procedere così allora entro un termine di 30 giorni. Il termine inizia a decorrere dal giorno della consegna del fascicolo all'organo amministrativo competente per l'impugnazione affinché decida in merito. Prima che sia emessa una decisione in merito allo studente deve essere data la possibilità di pronunciarsi sui documenti su cui è basata la decisione.
8. La decisione dell'organo amministrativo competente per l'impugnazione non può essere ulteriormente impugnata. La decisione dell'organo amministrativo competente per l'impugnazione entra in vigore se è stata comunicata allo studente. Con l'entrata in vigore della decisione dell'organo amministrativo competente per l'impugnazione entra in vigore anche la decisione del preside della facoltà di cui all'articolo 7.
9. In caso di annullamento oppure di modifica della decisione con cui è imposta la sanzione per l'infrazione disciplinare gli organi della LF OU prendono le misure necessarie affinché i diritti dello studente siano ripristinati e che le conseguenze cagionate dalla decisione viziata siano rimosse o almeno attenuate.

## Articolo 10

### Disposizioni transitorie e finali

1. È annullato il Codice di comportamento per gli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di Ostrava a Ostrava del 20. 6. 2016 approvato sotto il numero di protocollo OU-32391/11-2016.
2. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termini secondo il Codice di comportamento per gli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di Ostrava a Ostrava del 20. 6. 2016 approvato sotto il numero di protocollo OU-32391/11-2016.
3. Il presente regolamento è stato approvato dal Senato accademico della LF OU in data 25. 9. 2017 in ottemperanza dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della legge.
4. Il presente regolamento è stato approvato dal Senato accademico dell'OU in data 16. 10. 2017 in ottemperanza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), comma 2, della legge.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui è approvato dall'AS OU.
6. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese civile successivo al giorno in cui è diventato valido.



UNIVERSITY OF OSTRAVA  
FACULTY OF MEDICINE

doc. MUDr. Arnošt Martinek, CSc., m.p.  
preside della Facoltà di Medicina dell'OU

Faculty of Medicine, University of Ostrava / Syllabova 19 703 00 Ostrava / Czech Republic  
lf.osu.eu